



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati

dr. Domenico Bonaretti	Presidente
dr.ssa Serena Baccolini	Consigliere
dr.ssa Alessandra Aragno	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. _____ promossa in grado d'appello

DA

_____, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in
presso lo studio dell'Avv. _____, che la rappresenta e difende
come da delega in atti,

APPELLANTE

CONTRO

in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in _____
presso lo studio degli Avv.ti _____
che la rappresentano e difendono come da delega in atti,

APPELLATA

oggetto: **rapporti bancari**

sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per

“NEL MERITO Voglia la Corte di Appello, in totale riforma dell’impugnata sentenza, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, così giudicare: Accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d’ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti de quibus; b) la illegittimità dell’addebito di interessi ultralegali dalla data di apertura del conto corrente sino al 10 maggio 2005; c) la illegittimità dell’addebito di somme per CMS, CIV, CDF e spese; d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore; ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d’ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria, conseguentemente condannando la appellata a pagare alla appellante la medesima somma di € o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfaitario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. In via istruttoria: disporre consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a ricostruire, con l’utilizzo delle contabili prodotte in atti e con riferimento ai soli periodi di cui alle stesse,

Con la sentenza appellata, il Tribunale di Lecco ha definito il giudizio promosso da [redacted], che aveva avanzato domanda di accertamento e condanna nei confronti di [redacted]

La pretesa azionata era riferita al rapporto di conto corrente di corrispondenza affidato n. [redacted] e al conto corrente anticipi e salvo buon fine n. [redacted] accessi entrambi il [redacted] presso [redacted]

ed estinti a far data dal [redacted]

Plurime erano le contestazioni sollevate dalla società attrice sulla base dei rilievi di una perizia econometrica allegata all'atto introduttivo del giudizio.

Innanzitutto, era stato dedotto il difetto di forma scritta, in violazione dell'art. 117 commi 1 e 3 TUB. In tesi, il contratto era nullo poiché recante la sola sottoscrizione del correntista e, pertanto, inidoneo a soddisfare il requisito previsto *ad substantiam* dalla normativa di settore: il rapporto si era, a detta dell'odierno appellante, svolto in assenza di pattuizione sulle condizioni economiche da applicare. Ciò si era verificato sino al 10/05/2005, data alla quale risale la missiva, corredata da relativa sottoscrizione, con cui la banca aveva comunicato la propria accettazione alle condizioni economiche proposte dalla correntista (cfr. doc. 5 fascicolo [redacted])

Ciò premesso, [redacted] deduceva l'illegittima applicazione, perché avvenuta in assenza di pattuizione, delle seguenti voci:

- Entità del saggio di interesse effettivamente applicato;
- Commissione di Massimo Scoperto (CMS), Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) e Commissione Disponibilità Fondi (CDF),

evidenziando che si tratterebbe comunque di spese illegittimamente richieste, essendo la relativa pattuizione nulla per difetto di causa;

- Spese di chiusura trimestrale;
- Capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Prospettava, inoltre, il mancato riconoscimento di interessi cretitori *“con applicazione del tasso sostitutivo ex lege, ul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore”*.

Quindi, in via principale richiedeva, previ gli accertamenti del caso, la condanna della banca al pagamento di € _____, o in subordine della minor somma di € _____, o del diverso importo accertato in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo.

La banca si costituiva, eccependo la carenza di prova documentale delle pretese azionate da controparte, nonché la prescrizione di ogni domanda inerente alla ripetizione di somme addebitate nel decennio anteriore al 04/10/2016, data in cui l'istituto di credito aveva ricevuto una pec di contestazione da parte della società (doc. 1 del fascicolo di _____).

Nel merito, confutava la fondatezza delle doglianze attoree, chiedendone il rigetto.

Previa istruzione documentale della causa, il Tribunale di Lecco respingeva tutte le domande proposte da parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese del giudizio.

_____ proponeva appello insistendo, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento della domanda azionata in via subordinata: dunque, richiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimo addebito di € _____.

...) a titolo di applicazione di anatocismo, interessi ultralegali sino al 10/05/2005, di commissioni e spese, con conseguente condanna della banca al pagamento della predetta somma, maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo.

In via istruttoria, l'appellante rinnovava la richiesta di CTU contabile formulata e disattesa nel precedente grado del giudizio.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la banca, chiedendo il rigetto dell'appello avanzato in quanto infondato in fatto ed in diritto e riproponendo l'eccezione di prescrizione.

Precisate le conclusioni come riportate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 09/02/2022, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa di parte appellante ha articolato due motivi di gravame:

- con il primo si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto la produzione dei soli riassunti scalari non idonea ad assolvere il proprio onere probatorio;
- con il secondo ripropone tutte le doglianze non esaminate dal giudice di 1° grado, in quanto ritenute assorbite dalla rilevata carenza probatoria.

Nessuna contestazione è stata sollevata, invece, con riferimento alla decisione del Tribunale che ha rigettato la domanda di nullità dei contratti per mancanza di forma scritta alla luce dell'orientamento della Suprema Corte sulla validità dei contratti cosiddetti monofirma (Cass. sentenza n. 22640/2019).

Ciò è sufficiente per escludere – per intervenuto giudicato – tale statuizione dall'esame che l'odierno giudicante si appresta a compiere; né il tenore letterale delle conclusioni articolate e precisate dall'odierna appellante, laddove viene richiesta la “*totale*” riforma della sentenza impugnata, possono indurre a ritenere diversamente: in ossequio al principio *tantum devolutum, quantum appellatum*, espressione della connotazione devolutiva dell'appello, il *thema decidendum* in sede di gravame deve essere circoscritto alle sole questioni rese specifico oggetto di singoli e validi motivi di impugnazione.

Passando alla trattazione della doglianza sviluppata nel primo motivo di appello, si osserva quanto segue.

Il Tribunale di Lecco ha ritenuto che la società correntista, producendo i soli riassunti scalari relativi ai rapporti di conto corrente oggetto di causa, abbia impedito, tanto l'integrale rielaborazione del loro andamento con l'esatta individuazione dei pretesi addebiti illegittimi, quanto la valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. Pertanto, ad avviso del primo giudice, l'espletamento della CTU contabile richiesta da parte attrice avrebbe avuto la finalità, meramente esplorativa, di supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società correntista.

La difesa dell'odierna appellante, contestando tale *decisum*, ha dato atto di aver prodotto tutti i riassunti scalari, fatta eccezione per quello relativo al primo trimestre 1998: tale carenza non sarebbe rilevante poiché nulla è stato chiesto con riferimento al periodo relativo alla contabile assente. Inoltre, la società appellante ha assunto di aver prodotto anche i cosiddetti “elementi per il conteggio delle competenze”, il cui esame, unitamente a quello dei riassunti scalari, consente l'esatta quantificazione degli addebiti,

atteso che detti documenti contengono tutti i dati all'uopo necessari. Invece, gli estratti conto mensili, ritenuti indispensabili dal giudice, sono privi di utilità, non recando alcun dato essenziale al compimento dell'indagine.

Come rilevato dall'appellata, il motivo è infondato per le ragioni appresso argomentate.

Tale doglianza introduce il tema della tipologia della documentazione contabile necessaria ai fini della ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra la banca e il correntista, nell'ambito di un'azione di accertamento negativo e condanna da quest'ultimo promossa.

Rileva la Corte che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, *“Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.”* (Cass. cit. ordinanza n. 24948/2019, che ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione).

Sostanzialmente, il correntista è chiamato a dar prova, non soltanto degli avvenuti pagamenti, ma anche dell'assenza, rispetto ad essi, di una valida causa che ne legittimi l'addebito.

Questa considerazione consente di comprendere l'inidoneità, ai fini perseguiti, dei riassunti scalari che il primo giudice, diversamente dall'appellante, ha correttamente ritenuto.

Se è vero che gli scalari danno contezza della sequenza dei saldi positivi e negativi, ottenuta raggruppando tutte le operazioni di uguale valuta, è, però, altrettanto certo che questi documenti non offrono l'indicazione degli importi capitali giornalieri, né delle causali delle singole operazioni, che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni poste in atto.

Tanto premesso, per stessa ammissione della difesa, parte appellante ha prodotto i soli riassunti scalari per tutta la durata del rapporto, fatta eccezione per il 1° trimestre 1998, e gli elementi per il conteggio delle competenze, omettendo di versare in atti gli estratti conto che vengono periodicamente trasmessi al cliente, asseritamente non necessari ai fini probatori e reputati "*non [...] funzionali alla domanda attorea*" (comparsa conclusionale, p. 3).

Anche a volere prescindere dalla mancata copertura di un trimestre, quello che viene in rilievo in questa sede è, ancor prima, l'inidoneità di tale documentazione e a fungere da prova dei fatti costitutivi della domanda azionata da _____, per i motivi sopra esposti, che si riassumono nell'impossibilità di ottenere – sulla base dei soli scalari – una completa e solida base sulla quale realizzare il ricalcolo dei saldi effettivi con espunzione delle poste individuate come illegittime.

Vero è che più volte la giurisprudenza di legittimità ha considerato la possibilità di ricostruire l'andamento del conto alla luce di altri strumenti

rappresentativi delle intercorse movimentazioni, se del caso rielaborati dall'attività di indagine di un consulente tecnico d'ufficio svolta sulla base di quanto risultante dagli elementi in atti (cfr. Cass. civile n. 9140/2020; 11543/2019). Anche a voler tacere del fatto che tale puntualizzazione si riferisce al caso di produzione di estratti conto incompleta, non in grado cioè di coprire l'intero arco temporale del rapporto, questa Corte osserva che comunque spetta al correntista fornire quegli altri puntuali elementi di prova in grado di sopperire alla carenza della produzione documentale; carenza che, lo si ribadisce, in questo caso, ancor prima che quantitativa è qualitativa, atteso che la ricostruzione sintetica, attraverso gli scalari, invocata dall'appellante offrirebbe un quadro dell'andamento del rapporto monco e non idoneo a fungere da valido presupposto per le articolate domande di accertamento e ripetizione formulate in causa.

La medesima carenza probatoria si ravvede con riferimento all'eccezione di prescrizione.

La difesa di parte appellante ha inteso contestare quella parte della sentenza secondo cui il mancato assolvimento del proprio *onus probandi* ha inficiato anche la possibilità di valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca: *“se è certamente vero che dagli estratti conto scalari non è possibile eseguire alcun conteggio in punto prescrizione, poiché non emergendo, dagli estratti conto scalari (ma solo dai mensili), la esistenza di rimesse solutorie detto conteggio è, in effetti, inibito, è allora ancor più vero che le conseguenze di detta mancanza avrebbero dovuto essere patite dalla parte che la prescrizione ha eccepito, ma non provato”* (atto di appello, p. 17).

Ancora una volta, la Corte condivide la valutazione del primo giudice.

In tema di prescrizione, è dato assodato che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre la relativa eccezione, sia già soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia mantenuta per il tempo necessario dal titolare del diritto e con la dichiarazione di volerne profittare. Incombe poi sul correntista l'onere di provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse che, in ragione del tempo trascorso, apparirebbero come prescritte (cfr. Cassazione n. 31297/2019; Cassazione ss. uu. n. 15895/2019).

Parte appellante nulla ha opposto alla doglianza di controparte, se non generiche contestazioni in punto di ripartizione dell'*onus probandi*, che, come appena detto, non hanno fondamento. Anzi, rileva la Corte, è stata la stessa difesa a dare atto che il carattere ripristinatorio o solutorio delle rimesse non è conoscibile dai riassunti scalari, ammettendo essa stessa di essere venuta meno all'onere probatorio che le spettava assolvere.

Tanto premesso, la Corte, confermando la valutazione del giudice di primo grado, rileva che le domande articolate da _____ debbano essere rigettate, per non aver la parte che ne era onerata fornito la prova dei fatti costitutivi delle relative pretese.

Pertanto, risulta evidente che l'esperimento della CTU contabile sollecitata dall'appellante avrebbe carattere meramente esplorativo, in quanto, come già rilevato dal Tribunale di Lecco, funzionale a sopperire alle lacune probatorie imputabili alla stessa.

Il carattere assorbente delle argomentazioni appena svolte esonera la Corte dall'esame di ogni altra doglianza proposta e giustifica il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante – parte soccombente – alla rifusione delle spese di lite a favore dell'appellata.

La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in €), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa in concreto assicurata.

Infine, sussistono, a carico dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 *bis*, D.P.R. n. 115/02.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto avverso la sentenza n. emessa dal Tribunale di Lecco in data (.....), così provvede:

- RESPINGE l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- CONDANNA parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva, se e in quanto dovuti;
- DA' ATTO che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 *bis*, D.P.R. n. 115/02.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 aprile 2022

Il Consigliere est.
Alessandra Aragno

Il Presidente
Domenico Bonaretti